



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 31/07/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 18 marzo 2011, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede, per oneri commissionali e assicurativi non goduti, la restituzione della somma di € 2.451,92 oltre interessi legali e ristoro delle spese di assistenza tecnica e legale.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente eccependo che il finanziamento si è estinto con il naturale decorso del piano di ammortamento in data 6 luglio 2016 e non è stato, dunque, estinto anticipatamente. La fattispecie non darebbe quindi al ricorrente il diritto ai rimborsi ex art. 125-*sexies* TUB. Parte resistente chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile.

DIRITTO

Per dimostrare che il contratto di finanziamento non si è estinto anticipatamente, bensì, modificato il piano di ammortamento a seguito della notifica al nuovo datore di lavoro, è pervenuto a estinzione all'ultima rata, parte resistente ha versato in atti sia la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro da parte del precedente datore di lavoro, sia la notifica del contratto di cessione del quinto al nuovo. Dalla documentazione emerge quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in data 30 settembre 2015 (in corrispondenza della 53ma) il ricorrente interrompeva il rapporto di lavoro con il precedente datore transitando in altra società;
- in data 29 gennaio 2016 parte convenuta provvedeva a notificare il contratto di cessione del quinto al nuovo datore di lavoro, con annessa richiesta di proseguire le trattenute sullo stipendio a partire da febbraio 2016;
- nel periodo tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e la notifica al nuovo datore di lavoro si è verificata una sospensione nel versamento delle rate;
- il versamento del TFR da parte del precedente datore di lavoro determina il pagamento simultaneo di 56 rate e la rideterminazione del debito residuo;
- in data 29 febbraio 2016 in corrispondenza della 114ma rata, il versamento delle rate riprende fino ad arrivare al 31 luglio successivo, data in cui avviene il versamento dell'ultima rata (la 119ma, di importo nettamente inferiore alle precedenti) che ha azzerato il debito residuo.

La scansione degli eventi riportati conduce alle seguenti cifre:

capitale iniziale:	€ 24.516,00
versamenti alla 53ma rata	€ 12,031,00
saldo	€ 12.485,00
interessi futuri da sottrarre	€ 1.171,95
capitale residuo alla 53ma rata	€ 11.313,05

Le somme del TFR erogate dal primo datore di lavoro (€ 10.153,88) abbattavano il debito residuo a € 1.159,17, il cui ammortamento è iniziato a febbraio 2016: ciò comportava che la data di estinzione del prestito dal novembre 2020 si è anticipata al 31 luglio 2016 e che la rata rimaneva identica alla precedente, vale a dire € 227,00, tranne l'ultima più ridotta per il conguaglio.

Questa essendo la dinamica dell'operazione, occorre valutare se questa possa configurarsi come una estinzione anticipata, ancorché parziale, alla 53ma rata. La risposta positiva si impone. Infatti, come questo Collegio ha già affermato nella decisione n. 2203/17 – resa in un caso analogo e verso lo stesso odierno intermediario –, “rileva, innanzitutto, il disposto di cui all’art. 125-*sexies* del TUB, a mente del quale il consumatore può rimborsare anticipatamente e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. Tanto nel caso in cui il rimborso anticipato sia totale, quanto nel caso in cui sia parziale, la richiamata disposizione legislativa sancisce il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (cfr. ABF, decisione n. 449/2013). Al riguardo, si osserva che il carattere imperativo di tale norma e l’intangibilità del diritto dalla stessa sancito, sussistente dunque anche in caso di parziale restituzione anticipata del prestito, determina pacificamente l’inefficacia di clausole negoziali che – come riscontrato nel caso di cui si verte – negano il rimborso in favore del mutuatario in sede di prematura estinzione del finanziamento”.

Acquisito quindi che si è in presenza di un rimborso anticipato anche laddove la provvista per effettuarlo provenga dal TFR erogato dal precedente datore di lavoro al finanziatore, occorre calcolare alla 53ma rata quanto sarebbero stati gli oneri da retrocedere. Orbene, considerato che la commissione finanziaria ha carattere *recurring* mentre *up front* va considerata la commissione di intermediazione (in quanto riferita a intermediari *ex lege* abilitati esclusivamente ad attività precontrattuali); che i premi sono di per sé rimborsabili, in assenza di convenzioni diverse preventivamente concordate fra le parti che qui non ricorrono; tenuto conto che in conteggio estintivo è stata retrocessa la somma di € 580,80 per commissione di gestione; che occorre applicare il criterio lineare di rimborso, il Collegio ritiene che al ricorrente vanno riconosciuti i seguenti importi per i seguenti titoli:

commissione finanziaria	€ 1.225,09
-------------------------	------------



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

oneri assicurativi

€ 146,87

per la somma complessiva di € 1.371,96 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

La serialità delle questioni trattate impedisce di accogliere l'istanza di recupero delle spese di assistenza difensiva, così come di nessun risarcimento del danno può discorrersi in mancanza di qualunque allegazione probatoria.

La somma sopra indicata è maggiore del saldo residuo alla ripresa dell'ammortamento del prestito e che è stato restituito dal cliente (€ 1.159,17), il quale quindi non solo non avrebbe avuto più nulla da restituire dopo la 53ma rata, ma avrebbe avuto diritto a vedersi restituito, dall'ammontare del TFR, l'importo € 212,79 (€ 1.371,96 - € 1.159,17).

Nello stesso senso cfr. Collegio ABF Torino, decisione n. 6417/18; Collegio ABF Bari, decisione n. 2754/18.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.371,96, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO